



COMUNE



AIETA



(Provincia di Cosenza)

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 del Registro

data, 09/04/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE E ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO - ANNO 2024.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno NOVE, del mese di APRILE, alle ore 13.15, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, nelle modalità previste dall'art.5 del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 30/04/2022, nello specifico (via WhatsApp), convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il dott. Pasquale De Franco nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

COGNOME E NOME	Presente (si/no)
1) – Pasquale De Franco - Sindaco	Si
2) – Eugenio Carlomagno – Vice Sindaco	Si
3) – Rosita Manfredi - Assessore	Si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Donato Boccia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione allegata, formulata dal Sindaco, avente per oggetto: "RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE E ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO - ANNO 2024. ";

RISCONTRATANE la validità ed opportunità nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità e dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'Amministrazione per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della cittadinanza e di tutela delle risorse del territorio comunale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai responsabili dei settori, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;

D E L I B E R A

DI FARE PROPRIA la proposta di deliberazione allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, formulata dal Sindaco, avente per oggetto: : **“RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE E ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO - ANNO 2024.”** e di approvarla in ogni sua parte;

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

=====



COMUNE



AIETA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO:

RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE E ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO - ANNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), che così recita: *“nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”*;

RILEVATO che il citato punto 5.2 dispone che l’organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

VISTI gli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei conti in ordine alla suddivisione dei contenziosi sulla base della probabilità di soccombenza da parte dell’ente locale (tra gli altri, parere n. 240/2017 della sezione Campania, parere n. 40/2020 della sezione Marche, parere n. 69/2020 della sezione Lombardia e parere n. 162/2022 della sezione Emilia Romagna);

PRESO ATTO dei principi contabili OIC 31 e IAS 37;

RICHIAMATA la recente Deliberazione n. 27/2023/VSG dell’8 febbraio 2023, con la quale la Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna ribadisce: *“che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’ente e monitorata dall’Organo di revisione, al quale*

incombe l'onere di attestarne la congruità. La violazione di detti obblighi induce quindi la Sezione a richiamare l'ente e l'Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi e in proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- **il debito certo** - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- **la passività "probabile"**, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- **la passività "possibile"** che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- **la passività da evento "remoto"**, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero."

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere tali cause nelle categorie indicate da giudice contabile:

- certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);
- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%).

PRESO ATTO che il giudice contabile suggerisce di accantonare nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa;

VISTA la relazione redatta dal Segretario Generale, in atti depositata, avente ad oggetto tutti i contenziosi in essere allo stesso noti, con specifica indicazione del loro andamento, del loro valore di causa e della loro probabilità di soccombenza;

RILEVATO che nel rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/05/2023, è stato accantonato nel risultato contabile di amministrazione un importo pari **ad euro 20.000,00** quale fondo contenzioso;

DATO ATTO che, in considerazione del contenzioso in essere risultante dalla citata relazione, il fondo rischi per contenziosi deve essere confermato per l'importo di **euro 20.000,00**;

PRESO ATTO che nel redigendo rendiconto 2023, sarà vincolato negli accantonamenti dell'avanzo di amministrazione un importo di euro **20.000,00**, quale fondo rischi di a contenzioso;

RILEVATO pertanto l'accantonamento per contenzioso in corso è congruo;

DATO ATTO che la presente deliberazione deve essere aggiornata in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000,

nonché durante il corso dell'esercizio qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'ufficio contenzioso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'ufficio ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di fare proprie ed approvare** le premesse al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
2. **di prendere atto** della relazione redatta dall'ufficio contenzioso, in atti depositata, avente ad oggetto tutti i contenziosi in essere allo stesso noti, con specifica indicazione del loro andamento, del loro valore di causa e della loro probabilità di soccombenza;
3. **di dare atto** che, in considerazione del contenzioso in essere risultante dalla citata relazione, il fondo rischi per contenziosi deve essere pari ad euro **20.000,00**;
4. **di dare atto** che il contenzioso in corso trova integrale copertura negli accantonamenti negli accantonamenti dell'avanzo di amministrazione del redigendo rendiconto 2023;
5. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà aggiornata in sede di verifica dell' permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché durante il corso dell'esercizio qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;
6. **di trasmettere** la presente deliberazione all'organo di revisione per quanto di sua competenza;

Aieta, lì 09/04/2024

Il Sindaco
Dott. Pasquale De Franco

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Donato Boccia)

IL SINDACO
(F.to Dott. Pasquale De Franco)

PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione:

† viene pubblicata, giusta previsione dell'art. 124, comma 1, del D. L/gs. N. 267/2000 a questo Albo Pretorio Online – n. _____ Reg. Informatico – sul sito web ufficiale del Comune di Aieta all'indirizzo: www.comuneaieta.cs.it, come prescritto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18-06-2009, per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi;

† E' stata trasmessa con elenco prot. N° **884** in data **15/04/2024** ai signori Capigruppo Consiliari come previsto dall'art. 125 del D. L/gs. N. 267/2000;

Aieta, **15/04/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Donato Boccia)

=====

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata dal **15/04/2024** al _____ all'albo pretorio online del Comune di Aieta e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Aieta, **15/04/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Donato Boccia)

=====

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **09/04/2024**:

† decorsi 10 giorni dalla data di inizio della Pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo (art. 134, 3° comma del D. L/gs. N. 267/2000;

†XX perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. L/gs. N. 267/2000);

Aieta, **09/04/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Donato Boccia)